



Comune di Villa d'Almè

Provincia di Bergamo

**INDIVIDUAZIONE DEL
RETICOLO IDRICO MINORE**

D.G.R. n. 9/4287 del 25/10/2012

REGOLAMENTO

Dott. Geol. Corrado Reguzzi

Villa d'Almè, novembre 2012

INDICE	Pag.
1 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO	2
2 DEFINIZIONI	2
3 RIFERIMENTI NORMATIVI	2
4 COMPETENZE COMUNALI	3
5 DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO.....	4
6 NORME DI POLIZIA IDRAULICA NELLE FASCE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE: BREMBO	5
7 NORME DI POLIZIA IDRAULICA NELLE FASCE DEL RETICOLO IDRICO MINORE.....	12
7.1 Divieti.....	12
7.2 Attività soggette ad autorizzazione	13
8 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	15
8.1 Attraversamenti	15
8.2 Scarichi in corsi d'acqua	16
8.3 Rilascio nulla-osta per interventi ricadenti nel demanio.....	17
8.4 Applicazione dei canoni di polizia idraulica	17
8.5 Autorizzazione paesistica.....	18
8.6 Mancato rispetto delle norme di polizia idraulica	18
8.7 Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	18
9 PROCEDURE PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE	19

1 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM) definito dall'Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

- *Reticolo Idrico Principale*: riguarda l'elenco dei corsi d'acqua come da Allegato "A" alla DGR n. 7/13950 del 1/08/2003 "Individuazione del reticolo idrico principale", per il quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.
- *Reticolo Idrico Minore*: come definito nell'Allegato "B" alla DGR n. 7/13950 del 1/08/2003, si intende il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali, ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" ed ottenuto per differenza rispetto al reticolo idrico principale.
- *Fascia di rispetto*: porzione di territorio circoscritta ad un corso d'acqua da tutelare, al cui interno sono normate le attività ai sensi del presente regolamento.
- *PAI*: Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'autorità di Bacino del fiume Po (DPCM 24 maggio 2001).

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti di legge a cui si attiene il presente regolamento sono:

- **D.G.R. n. 9/4287 del 25/10/2012:** “Riordino dei reticoli idrici della Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.
- **D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003:** “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.
- **L.R. 1/2000** “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, che ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni.
- **D.G.R. n. 7/47310 del 22/12/1999** che ha fornito indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica.
- **D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999** “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352” definisce i beni tutelati per legge, in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico. Per l’identificazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua è necessario rifarsi agli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933.
- **Piano di Assetto Idrogeologico** e successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato ai sensi della legge 183/89.
- **R.D. n. 523/1904** “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.

4 **COMPETENZE COMUNALI**

La D.G.R. n. 9/4287, che sostituisce integralmente la D.G.R. 7868/2002 e la successiva D.G.R. n. 7/13950, stabilisce il trasferimento delle funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM), ai

Comuni, alle Comunità Montane e ai Consorzi di Bonifica, secondo la loro specifica competenza territoriale.

Le competenze che in particolare spettano al comune possono essere suddivise in tre categorie:

- *Urbanistiche*: individuazione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica relativi al RIM;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.

Sono di competenza regionale l'identificazione e la gestione dei corsi d'acqua riportati nell'allegato "A" della D.G.R. n. 9/4287 ("Elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale"), l'approvazione dei decreti e dei disciplinari tipo di polizia idraulica relativi sia al reticolo principale che minore (DGR 7/7868 punto 7).

5 DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto e la normativa di polizia idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale sono state definite secondo i criteri dell'Allegato B alla delibera: si tratta del Torrente Giongo e del Fiume Brembo; quest'ultimo è ricompreso nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Le fasce di rispetto del Brembo, stabilite dal PAI, sono state definite graficamente (Tavv. 2a e 2b) e di esse sono state riportate le disposizioni normative.

Le fasce di rispetto dei corsi appartenenti al reticolo idrico minore sono state stabilite sulla base dei criteri dettagliati nella relazione tecnica, allegata al presente regolamento, e sono le seguenti:

Fascia di rispetto non inferiore a 10 m:

- per i corsi d'acqua a cielo aperto, misurata dal ciglio di sponda stabile o, se non presente, dall'alveo stesso;
- per i tratti d'alveo coperti o intubati, calcolata a partire dal limite esterno del sedime del torrente, quando noto o visibile morfologicamente, o a partire dal bordo esterno del tracciato;

Fascia di rispetto non inferiore a 5 m:

- per alcuni tratti d'alveo coperti o intubati compresi nel centro abitato (previe opportune verifiche idrauliche e morfologiche), calcolata a partire dal limite esterno del sedime del torrente, quando noto o visibile, o a partire dal bordo esterno del tracciato;
- per alcuni tratti d'alveo a cielo aperto con particolari condizioni idrauliche e morfologiche (previe opportune verifiche), misurata dal ciglio di sponda stabile o, se non presente, dall'alveo stesso.

Comunque identificate le fasce precedenti, viene definita su entrambi i lati dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e di quello Minore, una **fascia di "tutela assoluta" larga 4 m** contigua e parallela ai cigli di sponda o al paramento esterno della canalizzazione. Tale fascia non ha solo un significato di difesa geomorfologica, ma anche dove i corsi d'acqua non presentano problemi idraulici o geomorfologici, deve consentire l'accesso alle sponde per i necessari interventi di pulizia e manutenzione lungo l'alveo.

6 NORME DI POLIZIA IDRAULICA NELLE FASCE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE: BREMBO

Il tratto di fiume Brembo ricompreso nei limiti amministrativi del comune di Villa d'Almè è normato dalle fasce di rispetto e dalla relativa normativa di polizia idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale di competenza Regionale nonchè dalla delimitazione delle fasce PAI che corrispondono alla Fascia A, Fascia B e la Fascia C (Tavv. 2a e 2b).

Gli articoli che regolamentano le attività in tali fasce sono estratti dalle NTA del PAI.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella fascia A il piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui (si rammenta che l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del fiume è di esclusiva competenza della Regione Lombardia);

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora

all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (qualora non siano in contrasto con la normativa dettata dalla DGR 7868/2002 e successive).

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, il Comune competente, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle

presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

7 NORME DI POLIZIA IDRAULICA NELLE FASCE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

La regolamentazione delle attività e degli interventi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al RIM fanno riferimento alla normativa vigente, in particolare alle indicazioni fornite nella DGR n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e nel R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive revisioni, relativamente agli artt. 96, 97 e 98, Capo VII - Polizia delle acque pubbliche.

All'interno delle fasce di rispetto definite sul RIM e sul torrente Giongo e sul fiume Brembo (appartenenti al RIP) si applicano le seguenti prescrizioni.

7.1 Divieti

All'interno degli alvei e delle fasce di rispetto sono vietati:

1. Qualsiasi tipo di edificazione, inteso come qualunque tipo di fabbricato per il quale sono previste opere di fondazione, anche in sotterraneo.
2. La ristrutturazione dei fabbricati con demolizione e ricostruzione (D.P.R. 380/2001, ex legge 475/78 art. 31 lettera d).
3. Movimenti terra, a distanza dal ciglio superiore della sponda stabile minore di 10 m, che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
4. Opere in sotterraneo (piani interrati di edifici o garage).
5. Qualsiasi tipo di recinzione od interclusione delle fasce di rispetto. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle realizzate con pali amovibili e rete metallica potranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda.
6. Opere di tombinatura, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 152/99 e successive integrazioni; fatta salva l'esigenza di copertura per ragioni di pubblica

incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato (art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99).

7. Qualsiasi trasformazione e manomissione, all'interno del corpo idrico, che non sia volta al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
8. Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99).
9. Realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

7.2 Attività soggette ad autorizzazione

Ferme restando le norme vigenti a carattere nazionale e regionale, possono essere realizzate le seguenti opere, previa autorizzazione:

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico, di ristrutturazione senza ampliamento volumetrico degli edifici esistenti, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della Legge 475/78, senza aumenti della superficie calpestabile esterna all'edificio.
2. Demolizione senza ricostruzione di fabbricati esistenti, ovvero parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione.
3. Interventi di mitigazione della vulnerabilità di edifici e di impianti esistenti e a tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
4. Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro conservativo e risanamento igienico di beni di interesse culturale, compatibili con le norme di tutela delle fasce.
5. Interventi di recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo, come la formazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde

pubblico in genere, a distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della scarpata, previa adozione di misure di sicurezza per garantire l'incolumità pubblica, comunque tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua.

6. Sistemazioni a verde compatibili con le norme di tutela delle fasce.
7. Reti tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc.; tali interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni a cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, ad una distanza non inferiore a 4 m, se interrate.
8. Interventi che non comportino alterazioni del regime naturale del corso d'acqua.
9. Opere di regimazione idraulica finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica.
10. Difese radenti che non comportino diminuzione della sezione dell'alveo e non sporgano dalla quota del piano campagna.
11. Muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e solo dove non siano possibili ragionevoli alternative di intervento.
12. Modifiche di percorso a condizione che siano garantiti il mantenimento della funzionalità idraulica e la capacità di smaltimento delle acque.
13. Interventi temporanei di urgenza a carico dell'organo idraulico competente.
14. Attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere), realizzati secondo le modalità stabilite nel successivo capitolo.
15. Interventi alle strutture connesse all'utilizzo e gestione dei canali di derivazione.
16. Scarichi in corsi d'acqua, realizzati secondo le modalità stabilite nel successivo capitolo.

Il comune (Ente gestore) potrà autorizzare gli interventi, subordinando il ritiro del "permesso di costruire", o prevedendone l'acquisizione preventiva in caso di DIA, solo a seguito di approvazione della documentazione presentata secondo le modalità di seguito indicate.

8 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Tra i compiti di polizia idraulica delegati ai Comuni rientrano:

- Rilascio di "nulla osta idraulico" per la realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere);
- Autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, relativamente alla quantità delle acque recapitate;
- Rilascio di nulla-osta idraulici per interventi ricadenti nel demanio;
- Applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica;
- Autorizzazione paesistica;
- Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica;
- Attività manutentiva.

8.1 Attraversamenti

Per attraversamenti si intendono ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere.

Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m sono regolamentati dalla direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 2 e 3 (approvata con Delibera dell'Autorità n. 2/99).

Per i manufatti con luce minore di 6 m è facoltà del comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva. Il progetto di tali interventi deve comunque essere accompagnato da una relazione idrologica-idraulica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti che il dimensionamento è stato effettuato considerando una piena con tempo di ritorno di 100 anni ed un franco minimo di 1,0 metro, calcolato fra l'intradosso della struttura e la quota di massima piena.

Per i corsi d'acqua di piccole dimensioni (corsi d'acqua con sviluppo longitudinale limitato che sottendono bacini di ridotti, generalmente cartograficamente identificati con almeno due cifre che seguono la sigla del corso d'acqua principale di appartenenza, ad es. GB088-12), e per infrastrutture di modesta importanza, è possibile considerare una piena con tempo di ritorno di 50 anni, ed un franco minimo di 1,0 metro, calcolato fra l'intradosso della struttura e la quota di massima piena.

In ogni caso i criteri da osservare per i manufatti di attraversamento sono:

- mantenimento della sezione di deflusso;
- intradosso a quota superiore al piano campagna;
- mantenimento della pendenza dell'alveo del corso d'acqua, evitando la realizzazione di soglie di fondo;
- evitare il posizionamento di infrastrutture longitudinali;
- attraversamenti e manufatti che dovranno essere interrati, in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, devono essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo e difesi dal danneggiamento derivante dall'erosione.

8.2 Scarichi in corsi d'acqua

All'amministrazione comunale compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche, di acque provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici e scolmatori di troppo pieno di acque fognarie, nei corsi d'acqua appartenenti al RIM per l'aspetto quantitativo delle acque recapitate ed è da intendersi complementare e, in nessun caso sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalla competente autorità (Provincia).

Spetta al richiedente la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

L'Autorità di Bacino del Fiume Po deve definire con apposita direttiva le modalità e i limiti a cui assoggettare gli scarichi, ottemperando a quanto previsto dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del PAI.

In attesa della suddetta direttiva si adottano i parametri di ammissibilità previsti dal Piano di risanamento Regionale delle acque, che prevedono:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le portate scaricate direttamente nel fiume Brembo (art. 6 comma 6 Allegato "B" - DGR n 7/13950).

Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso idrico del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente a smaltire le portate di scarico previste, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione ecc.) previa verifica della permeabilità del terreno.

8.3 Rilascio nulla-osta per interventi ricadenti nel demanio

L'Amministrazione comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico per le richieste di sdemanializzazione sul RIM inviate all'Agenzia del Demanio.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 152/99 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Nel caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, il Comune potrà proporre agli uffici competenti dell'Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni: la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione cartografica.

8.4 Applicazione dei canoni di polizia idraulica

I canoni di concessione vengono calcolati con riferimento ai Canoni regionali riportati nell'Allegato "C" alla D.G.R. n. 9/4287 del 25/10/2012.

8.5 Autorizzazione paesistica

Per interventi sul RIM che ricadono in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o dagli enti competenti individuati dalla L.R. 18/97 se l'opera rientra in quelle sub-delegate.

8.6 Mancato rispetto delle norme di polizia idraulica

Opere abusive o difformi da quanto già autorizzato dovranno essere autodenunciate al Comune dal Titolare della proprietà e/o dall'esecutore entro centottanta giorni dall'approvazione delle presenti norme di polizia idraulica da parte della competente Sede Territoriale della Regione Lombardia.

Potranno essere accolte esclusivamente le istanze relative ad opere che non pregiudicano l'incolumità pubblica, con pagamento del canone per opere simili, come stabilito dalla normativa vigente. Le suddette istanze dovranno essere supportate da adeguata documentazione asseverata e redatta da professionista abilitato, che attesti l'idoneità idraulica delle opere.

8.7 Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Qualora non sussistano le condizioni necessarie per la procedura di cui al precedente punto 8.6, o in caso di inadempienza, il comune procederà con diffida a provvedere alla riduzione in pristino con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della Legge 47/85.

Relativamente alle domande di autorizzazione in sanatoria presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune, previa verifica di compatibilità idraulica, può esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85.

9 PROCEDURE PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere ammissibili sul RIM dovranno essere indirizzate al Comune, differenziandole a seconda della tipologia dell'intervento in:

- A - Attraversamenti aerei
- B - Attraversamenti in sub-alveo
- C - Tombinature
- D - Transito di sommità arginale
- E - Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua
- F - Sfalcio erbe - taglio piante
- G - Scarichi acque
- H - Occupazione aree demaniali

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate dei seguenti elaborati, in triplice copie (quattro copie se l'opera rientra in zona soggetta a vincolo paesistico):

Relazione, redatta da professionisti abilitati, contenente:

- Luogo e mappale;
- Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- Caratteristiche tecniche dell'opera;
- Analisi idrologica e idraulica comprendente le verifiche di compatibilità idraulica (attraversamenti in sub-alveo, tombinature, ecc...);
- Analisi di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e mantenimento o ripristino della vegetazione sulle sponde del corso d'acqua;
- Documentazione fotografica.

Elaborati cartografici consistenti in:

- Estratto mappa catastale con indicazione delle opere in scala 1:2.000;
- Corografia in scala 1:10.000;
- Estratto del PRG comunale in scala 1:2.000;
- Planimetria dello stato attuale e di progetto;

- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- Sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e progetto) quotate;
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere, particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.

Dichiarazioni:

- Dichiarazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nelle autorizzazioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate ed il relativo canone annuo.

DOTT. GEOL. CORRADO REGUZZI

Villa d'Almè, novembre 2012